



Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni economiche concesse dall'Università di Foggia

(emanato con Decreto rettorale ----- del -----)

ART. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche sottoscritte ai fini del rilascio delle attestazioni ISEEU presentate dagli studenti per l'ottenimento dei benefici per il Diritto allo Studio Universitario, borse di studio di Ateneo, esoneri, importo dei contributi universitari, con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali.

ART. 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative per l'attuazione dei controlli sono:

- DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- DM 07/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 “Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Circolare INPS n. 137 del 25/07/2016 “Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89”;
- DPCM 09/04/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- D. LGS. N. 68 del 29/03/2012 “Revisione della normativa di principio in materia



di diritto allo studio”;

- DPR n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

ART. 3 – Tipologia dei controlli

I controlli hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali (nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii. e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali)
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

I controlli possono essere:

Preventivi: quando sono effettuati durante l’iter procedimentale di presentazione della domanda di benefici o di acquisizione della dichiarazione sostitutiva unica.

Successivi: nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati successivamente all'erogazione dei benefici.

Diretti: quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione che custodisce il dato e da questa rese immediatamente disponibili (condivisione di banche dati a mezzo di interconnessione telematica tra P.A.).

Indiretti: quando si chiede ad un'amministrazione di attivarsi affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.

Documentali: quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

ART. 4 – Controlli

L'attività di verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate sarà effettuata, relativamente agli studenti beneficiari di prestazioni agevolate nell'ambito del diritto allo studio universitario o che hanno ottenuto una riduzione dell'importo del contributo onnicomprensivo in base al valore ISEEU, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. In ogni caso dovranno essere sottoposte a verifica un numero di domande non inferiore al 20% dei beneficiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, co. 1, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.



I controlli saranno volti a verificare:

- l'esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE università;
- la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
- la corrispondenza tra il patrimonio immobiliare dichiarato e quanto presente nella banca dati dell'Agenzia del Territorio;
- la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare;
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati rilevanti al procedimento di controllo.

L'Università procederà a verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive uniche sottoscritte ai fini del rilascio delle attestazioni ISEEU, presso il Comune di Residenza del richiedente, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, secondo le modalità disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000.

L'attività di verifica si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico e sarà svolta nei limiti di quanto necessario per acquisire la certezza o verificare l'esattezza dei dati dichiarati. I dati personali raccolti saranno utilizzati solo per le finalità connesse all'accesso dei richiedenti alle agevolazioni finanziarie e fiscali indicate all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 5 – Irregolarità o omissioni

Qualora, a seguito dell'attività di verifica, emergano delle irregolarità o delle omissioni nelle dichiarazioni rese dai richiedenti, l'Università, informa l'INPS competente e invita, a mezzo mail, inviata all'indirizzo istituzionale assegnato all'atto dell'immatricolazione/trasferimento, l'interessato a regolarizzare la propria posizione presso le Amministrazioni certificanti, o comunque a chiedere la rettifica dell'attestazione ISEEU.

Nelle more del rilascio dell'attestazione ISEEU rettificata, in esito alla regolarizzazione a cura del richiedente, il procedimento di ammissione al beneficio è sospeso, e il richiedente non potrà accedere ai connessi benefici economici.

Nel caso in cui la dichiarazione ISEEU dovesse risultare non corretta in sede di controllo successivo, e-fatte salve le sanzioni di cui all'art. 6, si dispone che:



- la variazione di fascia di reddito in riferimento al beneficio di borsa di studio regionale, comporta l'obbligo di restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente spettante, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori;
- la decadenza dal beneficio di borsa di studio regionale o di Ateneo comporta l'obbligo di restituzione dell'intera somma erogata con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori, e di rimborso tasse e contributi universitari;
- la variazione dell'importo del contributo universitario, comporterà l'obbligo di restituzione dell'importo pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto in base al nuovo valore ISEEU.

Nel caso in cui le irregolarità o omissioni derivino da falsità documentali, il funzionario che ne venga a conoscenza ha l'obbligo di sporgere denuncia alla competente Procura della Repubblica.

ART. 6 – Sanzioni

Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3 si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 68/2012 che prevede il pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e viene perso il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché delle norme penali per i fatti che costituiscono reato.

In applicazione dell'art. 16 della legge 689/81, le sanzioni amministrative irrogate, possono essere pagate in misura ridotta di un terzo, improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento definitivo, su richiesta dello studente interessato.

Nel caso di mancato pagamento nei termini stabiliti nel provvedimento definitivo, l'Università procederà al blocco della carriera e dell'emissione dei certificati inerenti la carriera dello studente e avvierà le pratiche per un recupero coattivo mediante cartella esattoriale o altro mezzo consentito dalla normativa vigente, i cui eventuali costi cadranno interamente a carico del debitore.

ART. 7 – Rateizzazione

Nel caso in cui lo studente non intenda avvalersi della facoltà di pagare in forma ridotta



e non si versi in ipotesi di falsità documentali, il richiedente potrà presentare motivata richiesta di rateizzazione degli importi dovuti.

Il mancato pagamento anche di un solo rateo, comporterà il blocco della carriera o il blocco del rilascio dei certificati di laurea.

ART. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione e si applica agli accertamenti effettuati per l'intera carriera degli studenti anche dopo il conseguimento del titolo accademico.